

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.

(BURC n. 58 dell'8 giugno 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 53)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla [legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5](#) (Promozione del sistema integrato di sicurezza).

Art. 2

(Politiche regionali)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla [l. r. 5/2007](#) e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#)¹:
 - a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;
 - b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;
 - c) promuove accordi ² con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. La Regione, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,³ assume altresì il compito di:
 - a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;
 - b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;

¹ Parole aggiunte dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 1), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

² L'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, sopprime le parole "programma quadro".

³ Parole inserite dall'art. 9, comma 1, lettera b), punto 1), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

- c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica *per le forze di polizia locale*⁴, attività di ricerca e documentazione.

Art. 3

(Funzioni della Città metropolitana e delle province)

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:
 - a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
 - b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla [l.r. 5/2007](#) *con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)*⁵;
 - c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana⁶.

Art. 4

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
 - a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
 - b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla [l.r. 5/2007](#) *con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)*⁷;
 - c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
 - d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 5

(Festa regionale della polizia locale)

1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.
2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e

⁴ Parole inserite dall'art. 9, comma 1, lettera b), punto 2), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

⁵ Parole aggiunte dall'art. 9, comma 1, lettera c), punto 1), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

⁶ L'art. 9, comma 1, lettera c), punto 2), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, sopprime le parole "e in generale all'attività di controllo del territorio".

⁷ Parole aggiunte dall'art. 9, comma 1, lettera d), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

CAPO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 6

(Principi organizzativi)

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il responsabile.
2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.
4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente legge.
5. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

Art. 7

(Personale addetto al servizio di polizia locale)

1. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del corpo o servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.
2. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla [legge 7 marzo 1986, n. 65](#) (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della polizia locale.

Art. 8

(Funzioni di polizia amministrativa)

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art. 9

(Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla [legge 65/86](#).

Art. 10

(Servizi esterni di supporto e soccorso)

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze *ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della [l. 65/1986](#)*⁸, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Art. 11

(Mezzi di servizio)

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con [regolamento regionale](#).
2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi di polizia marittima.
3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi di polizia locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, compresi i mezzi aerei.
4. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

Art. 12

(Uniformi e segni distintivi)

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori e *deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato*⁹.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con [regolamento](#). Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

Art. 13

(Regolamenti regionali)

1. La Giunta regionale adotta uno o più [regolamenti](#) regionali con cui sono disciplinati:
 - a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
 - b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto;
 - c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 3;

⁸ Parole inserite dall' art. 9, comma 1, lettera e), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

⁹ Parole aggiunte dall' art. 9, comma 1, lettera f), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

- d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della polizia locale;
 - e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
 - f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;
 - g) il sistema formativo per la polizia locale di cui agli articoli 16 e 17, i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni, le province e la città metropolitana provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti. La Regione, in sede di prima applicazione, può cofinanziare l'adeguamento nei limiti della disponibilità finanziaria annuale.
 3. Al fine di garantire gli adeguamenti richiesti con i regolamenti regionali di cui al presente articolo, previsti unicamente in fase di prima applicazione, la Regione concede un contributo a tantum agli enti locali di cui all'articolo 6.

CAPO III COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI

Art. 14

(Struttura di coordinamento)

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate. La partecipazione alla struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese.
2. La struttura di coordinamento:
 - a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
 - b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
 - c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;
 - d) individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;
 - e) indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;
 - f) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;
 - g) organizza la festa regionale della polizia locale;
 - h) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;
 - i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;
 - j) promuove la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 del personale addetto ai servizi di polizia locale.
3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi

di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet e stampa.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale.
6. La struttura di coordinamento opera mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali del competente dipartimento della Giunta regionale.

Art. 15

(Gestione associata del servizio di polizia locale)

1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare livelli elevati di sicurezza urbana sul territorio.
2. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli accordi tra enti locali.
3. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 2, dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia e, operativamente, da un responsabile del corpo o del servizio individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.

CAPO IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 16

(Sistema formativo regionale per la polizia locale)

1. La Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, promuove il coordinamento delle esigenze formative per la polizia locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale.
2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema formativo, mediante assegnazioni di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali e attuate direttamente dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che concorre alla qualificazione delle professionalità del personale di polizia locale e alla qualità dei servizi delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio cui la Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.
4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla polizia locale sono costituite da:
 - a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse disponibili;
 - b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;
 - c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

Art. 17

(Formazione e aggiornamento periodico)

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale nelle attività di sicurezza urbana.
2. La Giunta regionale stabilisce:
 - a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;
 - b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.
6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.
7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
8. La struttura regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 promuove, anche tramite modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti locali calabresi.
9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione, coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.
10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali. Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.

Art. 18

(Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)

1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'articolo 17, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 19

(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai finanziamenti regionali.

Art. 20
(*Abrogazioni*)

1. La [legge regionale 14 aprile 1990, n. 24](#) (Norme sull'ordinamento della polizia municipale) è abrogata.

Art. 21
(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 500.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 22
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.